

IL MINISTERO CHIARISCE: IL FORMULARIO RIFIUTI PUÒ SOSTITUIRE LA SCHEDA DI TRASPORTO

CHI RIGUARDA:	TUTTI i Produttori e Trasportatori di rifiuti speciali, pericolosi e non.
COSA RIGUARDA:	I documenti obbligatori per il trasporto dei rifiuti ad opera di Trasportatori autorizzati
RIFERIMENTI:	La Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/09/09

Con la **Circolare prot. 140/cart del 24 settembre 2009**, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che il Formulario che deve obbligatoriamente accompagnare i rifiuti può essere considerato **documentazione equipollente alla scheda di trasporto**, a norma del DM 554/2009.

Dall'esame del formulario di identificazione dei rifiuti, nel modello istituito dal DM 198 del 01/04/1998 e confermato dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06, il Ministero rileva infatti che **nel FIR sono contenuti i dati richiesti dalla scheda di trasporto** relativi al vettore, alla tipologia e al peso della merce, ai luoghi di carico e scarico, e che il formulario individua la figura del "produttore/detentore" del rifiuto che, di norma, è il soggetto che dispone il trasporto, ne cura il carico sui veicoli e, in genere, è il proprietario del rifiuto fino al conferimento dello stesso al destinatario.

In linea generale, quindi, **la figura del produttore/detentore dei rifiuti coincide con le figure del committente, del caricatore e del proprietario della merce**, qualora non altrimenti indicato.

Questo chiarimento **esonera** quindi il Produttore dei rifiuti dall'onere di emettere una scheda per ogni trasporto.

Per qualsiasi ulteriore informazione, o per richiedere il testo completo dei provvedimenti citati,

VAI ALLA PAGINA [CONTATTI](#)

oppure SCRIVI all'indirizzo ma.faina@startrash.it